

**DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA PER COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DEL
COMUNE DI CATANZARO**

I sottoscritti:

1) Sig.,

nato a il

domiciliato a

2) e sig.,

nato a il

domiciliato a

delegati della lista recante il contrassegno:

dichiarano che, in occasione dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di
Catanzaro, che avrà luogo nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2006, la lista rappresentata
dai sottoscritti è collegata alla candidatura alla carica di Sindaco del sig.
.....
nato a il

Catanzaro, li

Firma

Documento

Firma

Documento

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI DELEGATI DI LISTA

A norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 certifico vere ed autentiche la firma, apposta in mia
presenza, dai signori sopra indicati da me rispettivamente identificati con i documenti indicati sotto la firma di ciascuno di essi.

Catanzaro, li

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede alla autenticazione.

¹ L'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n° 53 recita "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (ora art. 21, comma 2, Dpr 28 dicembre 2000, n° 445)
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature¹.